

Stella Polare

Contratto di Assicurazione in caso di morte
a vita intera a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Scheda Sintetica

Nota Informativa,

Condizioni di Assicurazione,

Glossario,

Atto di Adesione (Proposta),

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione dell'Atto di Adesione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**

pag. 1 di 42



la Venezia

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

■ 1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Genertellife S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.

1.b) Denominazione del contratto

Stella Polare.

1.c) Tipologia del contratto

Stella Polare prevede l'investimento della totalità del premio netto nella Gestione Speciale Ri.Alto. **Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata di attivi.**

1.d) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale dopo un anno dalla decorrenza del contratto, sia in caso di scelta, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta), della Versione ad Accumulo, sia in caso di scelta della Versione Cedola.

È possibile esercitare il diritto di riscatto parziale dopo un anno dalla decorrenza del contratto solo se è stata scelta la Versione ad Accumulo. Il diritto di riscatto parziale non è previsto se è stata scelta la Versione Cedola.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a **Euro 100.000,00** né superiore a **Euro 1.000.000,00**.

2. Caratteristiche del contratto

Stella Polare propone due soluzioni di investimento, entrambe non pignorabili e non sequestrabili, che hanno la finalità di realizzare l'incremento di valore dei premi investiti nel medio periodo. A seconda della versione scelta, alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta), le finalità perseguite prevedono:

Versione ad Accumulo (Tariffa V1 05 *)

- Il presente contratto intende soddisfare le esigenze del Cliente che vuole garantire ai suoi cari un capitale assicurato, rivalutato fino al momento del decesso dell'Assicurato, o convertibile in una rendita vitalizia a favore degli stessi.
- Il contratto prevede anche la possibilità, previa richiesta del Contraente, di incassare immediatamente il capitale assicurato, rivalutato fino al momento della richiesta (**Riscatto**), o di convertirlo in una rendita vitalizia, eventualmente reversibile, a favore dell'Assicurato.

Versione Cedola (Tariffa V1 CED 05 *)

- Il presente contratto intende soddisfare le esigenze del Cliente che vuole garantire a sé od ai suoi cari un reddito annuo (**Cedola**) pagabile fino al momento del decesso dell'Assicurato. Al verificarsi del decesso il capitale assicurato iniziale viene corrisposto ai Beneficiari designati con la possibilità di convertirlo anche in una rendita vitalizia a favore degli stessi.
- Il contratto prevede anche la possibilità, previa richiesta del Contraente, di incassare immediatamente il capitale assicurato iniziale, rivalutato dall'ultima ricorrenza annuale fino al momento della richiesta (**Riscatto**), o di convertirlo in una rendita vitalizia, eventualmente reversibile, a favore dell'Assicurato.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Si rimanda al Progetto Esemplificativo per la comprensione del meccanismo di rivalutazione, dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella Sezione F della Nota Informativa.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Versione ad Accumulo (Tariffa V1 05 *)

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato viene corrisposto, ai Beneficiari designati e previo invio della documentazione necessaria, un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di decesso, (vedi Clausola di Rivalutazione e relativo Regolamento all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza).

b) Prestazioni in caso di vita (Riscatto)

Finché l'Assicurato è in vita e previa richiesta scritta da parte del Contraente, la Società eroga un importo pari al capitale assicurato rivalutato, fino alla data della richiesta (vedi Clausola di Rivalutazione e relativo Regolamento all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza). In caso di riscatto il contratto si estingue.

La prestazione di riscatto non garantisce la restituzione dell'importo di premio versato.

c) Coperture complementari

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, dovuta ad infortunio o incidente stradale, il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte.

d) Opzioni di contratto

In caso di decesso dell'Assicurato, è prevista la possibilità di convertire il capitale assicurato alla data del decesso in una:

- rendita pagabile fino a che il Beneficiario designato è in vita, oppure
- rendita pagabile fino a che il Beneficiario designato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure
- rendita pagabile in modo certo fino al recupero (al lordo delle imposte) del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che il Beneficiario designato è in vita, oppure
- rendita vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Finché l'Assicurato è in vita, è prevista la possibilità di convertire il Riscatto in una:

- rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure
- rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure
- rendita pagabile in modo certo fino al recupero (al lordo delle imposte) del valore di Riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita, oppure
- rendita vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le prestazioni di rendita sono sempre erogate in via posticipata.

La scelta della **Versione ad Accumulo** prevede il consolidamento delle rivalutazioni annue della Gestione Speciale Ri.Alto. La rivalutazione riconosciuta non potrà mai essere inferiore allo 0,00% annuo.

Versione Cedola (Tariffa V1 CED 05 *)

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato viene corrisposto, ai Beneficiari designati e previo invio della documentazione necessaria, un importo pari al capitale assicurato iniziale rivalutato pro-rata temporis (vedi Clausola di Rivalutazione e relativo Regolamento all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza) per la frazione d'anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso, alla data di decesso stessa.

b) Prestazioni in caso di vita (Riscatto)

Finché l'Assicurato è in vita, la Società eroga al Contraente, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, un importo (**Cedola**) pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato iniziale; inoltre, previa richiesta scritta del Contraente, la Società eroga il valore di riscatto del contratto che, in tal caso, rimane estinto.

La prestazione di riscatto non garantisce la restituzione dell'importo di premio versato.

c) Coperture complementari

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, dovuta ad infortunio o incidente stradale, il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte.

d) Opzioni di contratto

In caso di decesso dell'Assicurato, è prevista la possibilità di convertire il capitale assicurato iniziale, rivalutato pro-rata temporis dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso alla data di decesso stessa in una:

- rendita pagabile fino a che il Beneficiario designato è in vita, oppure
- rendita pagabile fino a che il Beneficiario designato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure
- rendita pagabile in modo certo fino al recupero (al lordo delle imposte) del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che il Beneficiario designato è in vita, oppure
- rendita vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Finché l'Assicurato è in vita, è prevista la possibilità di convertire il Riscatto in una:

- rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure
- rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure
- rendita pagabile in modo certo fino al recupero (al lordo delle imposte) del valore di Riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita, oppure
- rendita vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le prestazioni di rendita sono sempre erogate in via posticipata.

La scelta della **Versione Cedola** prevede l'erogazione annua di una cedola calcolata in base alla rivalutazione annua (rendimento attribuito annuo) della Gestione Speciale Ri.Alto. La rivalutazione riconosciuta non potrà mai essere inferiore allo 0,00%.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Articoli 1 e 13 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Speciale Ri.Alto riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se durante la vita del contratto dopo 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto hanno ridotto il potenziale tasso di rendimento dell'operazione nei primi 10 anni nella misura dell'1,00% annuo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di importi di premio unico prefissati e di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico: "Costo percentuale medio annuo"

Gestione Speciale Ri.Alto Versione ad Accumulo (Tariffa V1 05 *)

Premio unico: € 100.000
Sesso / Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,24%
10	1,12%
15	1,08%
20	1,06%
25	1,05%

Premio unico: € 300.000
Sesso / Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,22%
10	1,11%
15	1,07%
20	1,06%
25	1,04%

Premio unico: € 600.000
Sesso / Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,20%
10	1,10%
15	1,07%
20	1,05%
25	1,04%

Gestione Speciale Ri.Alto Versione Cedola (Tariffa V1 CED 05 *)

Premio unico: € 100.000
Sesso / Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,25%
10	1,14%
15	1,10%
20	1,08%
25	1,07%

Premio unico: € 300.000
Sesso / Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,23%
10	1,12%
15	1,09%
20	1,07%
25	1,06%

Premio unico: € 600.000
Sesso / Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,21%
10	1,11%
15	1,08%
20	1,06%
25	1,05%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

■ 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	2005	2006	2007	2008	2009
Rendimento realizzato dalla Gestione separata	4,36%	4,52%	5,07%	4,51%	4,27%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nel primo anno di contratto	2,86%	3,02%	3,57%	3,01%	2,77%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nel secondo anno di contratto	3,06%	3,22%	3,77%	3,21%	2,97%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nel terzo anno di contratto	3,26%	3,42%	3,97%	3,41%	3,17%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati successivamente al quarto anno di contratto	3,36%	3,52%	4,07%	3,51%	3,27%
Rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni	3,16%	3,86%	4,41%	4,46%	3,54%
Inflazione	1,70%	2,00%	1,71%	3,23%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Società è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti

Dott. Davide Angelo Passero



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla Gestione Speciale**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni**

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1. Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939611
Sito Internet: www.lavenezia.it
E-mail: lavenezia@lavenezia.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001)
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

La Società si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

2. Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale della Gestione Speciale Ri.Alto a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, **tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni**: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli assicurati ed i rendiconti annuali della Gestione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Stella Polare è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto richiesta dal Contraente.

Stella Polare prevede l'investimento del premio, al netto del caricamento, nella Gestione Speciale Ri.Alto. Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento realizzato da detta Gestione Speciale, separata dagli altri attivi della Società. Le rivalutazioni annue non possono essere mai inferiori allo 0,00%.

Stella Polare propone al Contraente, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta), due soluzioni di investimento:

- **Versione ad Accumulo (Tariffa V1 05 *)**;
- **Versione Cedola (Tariffa V1 CED 05 *)**.

3.1 Prestazione in caso di morte

- nella **Versione ad Accumulo**: in caso di decesso dell'Assicurato e previo invio della documentazione necessaria, viene corrisposto ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato rivalutato (vedi Art. 13 delle Condizioni di Polizza) fino alla data di decesso in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto come descritto al successivo Punto 5.
- nella **Versione Cedola**: in caso di decesso dell'Assicurato e previo invio della documentazione necessaria, viene corrisposto ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato iniziale rivalutato pro-rata temporis (vedi Art. 13 delle Condizioni di Polizza) per la frazione d'anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso, alla data di decesso stessa, in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto come descritto al successivo Punto 5.

3.2 Prestazione in caso di vita (Riscatto)

- nella **Versione ad Accumulo**: finché l'Assicurato è in vita, qualora siano trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza e previa richiesta scritta da parte del Contraente, la Società eroga al Contraente stesso il valore di riscatto di importo pari al

Stella Polare prevede l'investimento del premio, al netto del caricamento, nella Gestione Speciale Ri.Alto

Le rivalutazioni annue si consolidano e non possono essere mai inferiori allo 0,00%

Due soluzioni di investimento:
• Versione ad Accumulo
• Versione Cedola

capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta in base ai rendimenti della Gestione Speciale Ri.Alto (come descritto al successivo Punto 5).

- nella **Versione Cedola**: finché l'Assicurato è in vita la Società eroga al Contraente, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, un importo (**Cedola**) pari al rendimento attribuito nell'anno al capitale assicurato iniziale; inoltre, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza e previa richiesta scritta del Contraente, la Società eroga al Contraente stesso un importo (**Riscatto**) pari al capitale assicurato iniziale rivalutato pro rata temporis fino alla data della richiesta in base all'ultimo rendimento certificato della Gestione Speciale Ri.Alto (come descritto al successivo Punto 5).

3.3 Assicurazione complementare in caso di morte accidentale (capitale A.C.M.A.) con raddoppio del capitale A.C.M.A. in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale (capitale A.C.M.A.- I.S)

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne indipendenti dalla sua volontà, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni Particolari (si veda Art. 15 delle Condizioni di Polizza), si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato dalla tariffa dell'assicurazione principale, una ulteriore prestazione complementare il cui ammontare iniziale è indicato nel documento di Polizza, con la dicitura "Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A.". Al momento del decesso tale prestazione complementare, a seconda della versione prescelta dal Contraente alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta), è pari a:

- un importo pari al capitale assicurato iniziale indicato nel Documento di Polizza come su specificato, rivalutato fino all'eventuale data di decesso, in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto come descritto al successivo Punto 5 (**Versione ad Accumulo**);
- un importo pari al capitale assicurato iniziale indicato nel Documento di Polizza come su specificato, rivalutato pro-rata temporis in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto come descritto al successivo Punto 5 per la frazione d'anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso alla data di decesso stessa (**Versione Cedola**).

Tale prestazione complementare viene raddoppiata nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S.).

Il capitale A.C.M.A. non potrà mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 250.000,00. Di conseguenza, il capitale A.C.M.A.-I.S. non potrà mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 500.000,00.

Qualora, al momento del decesso, la presente assicurazione complementare risulti estinta (come definito all'Art. 15 delle Condizioni di Polizza), la predetta maggiorazione non viene applicata.

La presente assicurazione complementare non verrà mai inserita qualora, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione, l'età dell'Assicurato sia superiore a 69 anni e 6 mesi.

4. Premi

A fronte delle prestazioni sopra riportate, l'assicurazione Stella Polare prevede il versamento di un premio unico. Il premio unico versato alla sottoscrizione non può essere inferiore a **Euro 100.000,00** né superiore a **Euro 1.000.000,00**.

**Il premio non
può essere
inferiore a
Euro 100.000,00
né superiore
a Euro
1.000.000,00**

Si precisa che il premio unico di sottoscrizione viene versato alla Società tramite addebito sul conto corrente bancario, come indicato nell'Atto di Adesione (Proposta).

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il premio versato, al netto del caricamento, viene investito nella Gestione Speciale Ri.Alto e definito capitale assicurato iniziale. Tale capitale beneficia annualmente, alla ricorrenza del contratto, della rivalutazione attribuita (calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio finanziario che va dal 1° novembre di un anno al 31 ottobre dell'anno successivo).

Il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto, nell'esercizio che si conclude il 31 ottobre di un anno, viene attribuito nell'anno solare successivo ai contratti - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - in misura pari al rendimento stesso diminuito di:

- qualora al momento della sottoscrizione non sia stata indicata l'assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S.

- 1,50 punti percentuali nel primo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,30 punti percentuali nel secondo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,10 punti percentuali nel terzo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,00 punti percentuali dal quarto anno successivo alla decorrenza del contratto in poi;

- qualora al momento della sottoscrizione sia stata indicata l'assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S.

- 1,70 punti percentuali nel primo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,50 punti percentuali nel secondo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,30 punti percentuali nel terzo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,20 punti percentuali dal quarto anno successivo alla decorrenza del contratto in poi;

Tali percentuali si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito $(4,50\% - 1,50\%) = 3,00\%$

Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito $(7,00\% - 1,60\%) = 5,40\%$

Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito $(4,50\% - 1,00\%) = 3,50\%$

Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito $(7,00\% - 1,10\%) = 5,90\%$

Il rendimento attribuito (misura di rivalutazione) ad ogni ricorrenza annuale del contratto rimane consolidato nella forma Versione ad Accumulo, mentre viene corrisposto al Contraente nella forma Versione Cedola.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo. La presenza di tale rendimento minimo determina la garanzia del capitale investito nella Gestione Speciale Ri.Alto.

Nella Sezione C al Punto 7 della presente Nota Informativa vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale Ri.Alto

6. Opzioni di contratto

6.1 Conversione in rendita del capitale assicurato

a) **Il Contraente ha facoltà**, in qualsiasi momento e previa richiesta scritta alla

Il rendimento attribuito ad ogni ricorrenza annuale del contratto rimane consolidato nella forma Versione ad Accumulo, mentre viene corrisposto nella forma Versione Cedola

Il Contraente ha facoltà di chiedere che il capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato venga convertito in una delle rendite vitalizie di opzione

Società, **di chiedere che il capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato venga convertito in una delle** seguenti **rendite vitalizie di opzione:**

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita fino a che il Beneficiario è in vita;
- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché i due Beneficiari designati sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Beneficiario superstite;
- **rendita immediata certa** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita al lordo delle imposte in modo certo fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente vitalizia finché il Beneficiario è in vita.
- **rendita immediata vitalizia controassicurata** che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente - se diverso dall'Assicurato - attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente ha la facoltà di chiedere che il valore di riscatto durante la vita dell'Assicurato, venga convertito in una delle rendite vitalizie di opzione

b) **Il Contraente ha la facoltà**, previa richiesta scritta alla Società, **di chiedere che il valore di riscatto durante la vita dell'Assicurato, venga convertito in una delle** seguenti **rendite vitalizie di opzione:**

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita;
- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato ed un'altra persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;
- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita al lordo delle imposte in modo certo fino al recupero del valore di Riscatto e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
- **rendita immediata vitalizia controassicurata** che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità proposte, revocando così la richiesta.

6.2 Riscatto programmato del capitale assicurato

Il Contraente ha facoltà di richiedere, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto (indicata nel Documento di polizza) e qualora il capitale assicurato al momento della richiesta sia pari ad almeno Euro 150.000,00, che una parte di tale capitale assicurato venga liquidato sotto forma di **riscatti parziali programmati**.

Il capitale assicurato residuo, una volta detratto l'importo totale oggetto del riscatto programmato, dovrà essere sempre pari ad almeno Euro 20.000,00.

Nella richiesta il Contraente deve quindi indicare:

- l'importo nella sua totalità che desidera riscattare;
- per quanti anni vuole programmare (e di conseguenza suddividere) la liquidazione di tale importo;
- con che periodicità dovranno avvenire le liquidazioni da parte della Compagnia.

I singoli riscatti parziali programmati verranno liquidati con la frequenza indicata dal Contraente nella richiesta e l'importo netto di ciascuno non potrà essere inferiore a Euro 2.000,00.

Il Contraente, successivamente all'esercizio dell'opzione, potrà in ogni caso, in qualunque momento, esercitare il diritto di riscatto totale.

■ C. Informazioni sulla Gestione Speciale

7. Gestione Speciale Ri.Alto

Al fine di riconoscere al capitale assicurato un rendimento annuo sotto forma di rivalutazione delle prestazioni, la Società gestisce le attività derivanti dai versamenti netti degli Assicurati nell'apposita Gestione Speciale, con le modalità ed i criteri di seguito riportati.

a) Denominazione della Gestione Speciale

La Gestione Speciale è denominata Risparmio Alto (Ri.Alto).

b) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

c) Finalità della gestione

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire all'Assicurato una garanzia di rendimento minimo.

d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

e) Composizione della gestione ed eventuali limiti di investimento

La Gestione è composta principalmente da titoli appartenenti al comparto obbligazionario. L'investimento azionario viene fatto in OICR armonizzati e non, in titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati anche diversi dall'area Europa,

USA, Pacifico, ufficiali, regolarmente quotati, riconosciuti.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico. La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Da regolamento non sono previsti limiti di investimento.

f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo Gruppo di appartenenza dell'Impresa Assicuratrice

Strumento finanziario	Percentuale sul totale degli attivi
Azioni	0-10%
OICR	0-10%
Comparti obbligazionari	0-10%

L'ammontare di tutti gli strumenti finanziari collegati a Società del Gruppo risulta inferiore al 10,00% del totale degli attivi componenti la Gestione Speciale.

g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Speciale tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della Gestione Speciale che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

■ **D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale**

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Il costo a carico del Contraente presente nei premi (**Caricamento**) è espresso percentualmente per ciascun premio versato.

Il **Caricamento** viene applicato su ogni premio ed è definito in funzione dell'importo di premio versato secondo la seguente tabella:

Il costo a carico del Contraente presente nei premi (Caricamento) è espresso percentualmente per ciascun premio versato

Premio versato	Caricamento
Da Euro 100.000,00 a Euro 200.000,00 esclusi	0,30%
Da Euro 200.000,00 a Euro 400.000,00 esclusi	0,20%
Da Euro 400.000,00 a Euro 700.000,00 esclusi	0,10%
Da Euro 700.000,00 a Euro 1.000.000,00 esclusi	0,00%

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto

Gestione Speciale Ri.Alto	
Percentuale trattenuta sul rendimento del primo anno successivo alla decorrenza del contratto	1,50 punti percentuali
Percentuale trattenuta sul rendimento del secondo anno successivo alla decorrenza del contratto	1,30 punti percentuali
Percentuale trattenuta sul rendimento del terzo anno successivo alla decorrenza del contratto	1,10 punti percentuali
Percentuale trattenuta sul rendimento dal quarto anno successivo alla decorrenza del contratto in poi	1,00 punti percentuali

Tali trattenuti si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

In presenza della Assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S., ai suddetti trattenuti viene applicato un costo, sotto forma di **ulteriori 0,20 punti percentuali**, da prelevare sul rendimento annuo della gestione. Nella tabella che segue viene evidenziato il conseguente trattenuto sul rendimento annuo:

Gestione Speciale Ri.Alto	
Percentuale trattenuta sul rendimento del primo anno successivo alla decorrenza del contratto	1,70 punti percentuali
Percentuale trattenuta sul rendimento del secondo anno successivo alla decorrenza del contratto	1,50 punti percentuali
Percentuale trattenuta sul rendimento del terzo anno successivo alla decorrenza del contratto	1,30 punti percentuali
Percentuale trattenuta sul rendimento dal quarto anno successivo alla decorrenza del contratto in poi	1,20 punti percentuali

Il predetto costo, pari a 0,20 punti percentuali, cessa di essere applicato successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

9. Regime fiscale e riferimenti giuridici Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

9.1 Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50%;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- **in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 42 comma A del D.P.R. n. 917/86);

- **in forma di rendita vitalizia di opzione**, al capitale maturato alla conversione viene applicato il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

■ E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso con la sottoscrizione e consegna dell'Atto di Adesione (Proposta). L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del contratto. Il giorno di decorrenza è pari al giorno di valuta riconosciuto alla Società.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta) e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione dell'Atto di Adesione (Proposta) e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

11. Riscatto

È possibile esercitare il diritto di riscatto, parziale o totale, **trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto. Il riscatto parziale è previsto solo nella Versione ad Accumulo.**

In caso di riscatto parziale l'importo minimo riscattabile parzialmente è pari a Euro 2.000,00 a patto che il capitale rimanente sia pari ad almeno Euro 20.000,00.

Il valore di riscatto totale, nella **Versione ad Accumulo**, è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta.

Il valore di riscatto totale, nella **Versione Cedola**, è pari alla somma:

- del capitale assicurato iniziale e,
- della cedola maturata dall'ultima ricorrenza annuale fino alla data della richiesta.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi dodici mesi dalla decorrenza del contratto. Il riscatto parziale è previsto solo nella Versione ad Accumulo

Servizio Clienti

Si precisa poi che

- il riscatto parziale previsto solo nella Versione ad Accumulo, adotta le stesse modalità di calcolo del riscatto totale e che,
- il riscatto totale estingue il contratto che rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi al **Servizio Clienti** della Società:

Genertellife S.p.A.
Servizio Clienti
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono: 041 5939611
Fax: 041 5939720
E-mail: lavenezia@lavenezia.it

Si rimanda al Progetto Esemplificativo per l'evoluzione del valore di riscatto, presente nella sezione F della presente Nota Informativa. I valori puntuali saranno riportati nel Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata, che la Società è tenuta a consegnare al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

12. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è concluso e deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata a Genertellife S.p.A., Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione di recesso va allegato il documento di Polizza, se ricevuto, le eventuali Appendici, e vanno indicati gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tali dati verrà inviato al Contraente un assegno circolare. Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Genertellife S.p.A.

Ufficio reclami - Funzione quality

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

E-mail: gestionereclami@lavenezia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.

18. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Speciale intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto.

La Società esprime l'impegno di trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricorrenza, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla ricorrenza dell'anno precedente, nonché l'ammontare del capitale assicurato alla stessa data;
- b) dettaglio di eventuali premi versati nell'ultimo anno assicurativo;
- c) valore dei riscatti parziali eventualmente rimborsati nell'ultimo anno assicurativo;
- d) valore della prestazione maturata nell'ultima ricorrenza annuale;
- e) valore di riscatto maturato nell'ultima ricorrenza annuale;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale, tasso

annuo di rendimento attribuito (tasso di rivalutazione) con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società.

■ F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) Un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari al 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazione agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Versione ad Accumulo

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%;
- Età dell'Assicurato: Qualunque
- Durata: a vita intera
- Premio versato: Euro 100.000,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
2	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
3	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
4	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
5	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
10	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
15	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
20	Euro 99.700,00	Euro 99.700,00
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base di un tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito pari allo 0,00%, non potrà avvenire.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%;
- Eventuali prelievi sul rendimento: dall'1,50% al 1,00% *
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: dal 2,50% al 3,00% *
- Età dell'Assicurato: Qualunque
- Durata: a vita intera
- Premio versato: Euro 100.000,00

* In funzione degli anni trascorsi

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 102.192,50	Euro 102.192,50
2	Euro 104.951,70	Euro 104.951,70
3	Euro 107.995,30	Euro 107.995,30
4	Euro 111.235,16	Euro 111.235,16
5	Euro 114.572,21	Euro 114.572,21
10	Euro 132.820,59	Euro 132.820,59
15	Euro 153.975,47	Euro 153.975,47
20	Euro 178.499,77	Euro 178.499,77
...

Versione Cedola

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%;
- Età dell'Assicurato: Qualunque
- Durata: a vita intera
- Premio versato: Euro 100.000,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
2	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
3	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
4	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
5	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
10	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
15	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
20	Euro 99.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 99.700,00
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base di un tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito pari allo 0,00%, non potrà avvenire.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%;
- Eventuali prelievi sul rendimento: dall'1,50% al 1,00% *
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: dal 2,50% al 3,00% *
- Età dell'Assicurato: Qualunque
- Durata: a vita intera
- Premio versato: Euro 100.000,00

* In funzione degli anni trascorsi

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 99.700,00	Euro 2.492,50	Euro 2.492,50	Euro 99.700,00
2	Euro 99.700,00	Euro 2.691,90	Euro 5.184,40	Euro 99.700,00
3	Euro 99.700,00	Euro 2.891,30	Euro 8.075,70	Euro 99.700,00
4	Euro 99.700,00	Euro 2.991,00	Euro 11.066,70	Euro 99.700,00
5	Euro 99.700,00	Euro 2.991,00	Euro 14.057,70	Euro 99.700,00
10	Euro 99.700,00	Euro 2.991,00	Euro 29.012,70	Euro 99.700,00
15	Euro 99.700,00	Euro 2.991,00	Euro 43.967,70	Euro 99.700,00
20	Euro 99.700,00	Euro 2.991,00	Euro 58.922,70	Euro 99.700,00
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

La Società è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti

Dott. Davide Angelo Passero



Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Polizza, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Stella Polare è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico con la quale la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari **in caso di decesso dell'Assicurato**, a seconda della versione prescelta dal Contraente alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta):

- un importo pari al capitale assicurato iniziale indicato nel documento di Polizza, rivalutato con i criteri e le modalità previste dall'Art. 13 delle Condizioni di Polizza (**Versione ad Accumulo**);
- un importo pari al capitale assicurato iniziale indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis (vedi Art. 13 delle Condizioni di Polizza) per la frazione d'anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso alla data di decesso stessa (**Versione Cedola**).

La predetta prestazione in caso di decesso dell'Assicurato può essere integrata, su richiesta del Contraente, da quella complementare prevista dall'Articolo 15 delle presenti Condizioni di Polizza.

Finché l'Assicurato è in vita e qualora alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta) sia stata scelta la **Versione Cedola**, la Società eroga al Contraente, ad ogni ricorrenza annuale del contratto e sotto forma di riscatto parziale, un importo (**Cedola**) pari al rendimento attribuito (vedi Art. 13 delle Condizioni di Polizza) moltiplicato per il capitale assicurato iniziale riportato nel documento di Polizza.

Durante la vita dell'Assicurato, qualora siano trascorsi almeno dodici mesi dalla decorrenza e previa richiesta scritta di Riscatto del Contraente, la Società si impegna a versare, a seconda della Versione scelta alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta):

- un importo (**Riscatto**) pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta (**Versione ad Accumulo**);
- un importo (**Riscatto**) pari alla somma del capitale assicurato iniziale e della cedola maturata dall'ultima ricorrenza annuale fino alla data della richiesta (**Versione Cedola**).

In caso di riscatto parziale, previsto solo nella Versione ad Accumulo, l'importo minimo riscattabile parzialmente è pari a Euro 2.000,00 a patto che il capitale rimanente sia pari ad almeno Euro 20.000,00.

Nella "Versione ad Accumulo", per la determinazione del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali liquidati dalla Società sino a quel momento.

Art. 2 - Durata del contratto

Stella Polare è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (**Riscatto**) del contratto richiesta dal Contraente.

Art. 3 - Età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione, va da un minimo di 0 anni ad un massimo di 90 anni.

Art. 4 - Opzioni di contratto

Art. 4.1 Conversione in rendita del capitale assicurato

a) Il Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento e previa richiesta scritta alla Società, di chiedere che il capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato venga convertito in una delle seguenti rendite vitalizie di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita finché detto Beneficiario è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché i due Beneficiari designati sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Beneficiario superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita al lordo delle imposte in modo certo fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente vitalizia, finché detto Beneficiario è in vita.

- **rendita immediata vitalizia controassicurata** che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente - se diverso dall'Assicurato - attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

b) Il Contraente ha la facoltà, previa richiesta scritta alla Società, di chiedere che il valore di riscatto durante la vita dell'Assicurato, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato ed un'altra persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita al lordo delle imposte in modo certo fino al recupero del valore di Riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

- **rendita immediata vitalizia controassicurata** che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

Art. 4.2 Riscatto programmato del capitale assicurato

Il Contraente ha facoltà di richiedere, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto (indicata nel Documento di polizza) e qualora il capitale assicurato al momento della richiesta sia pari ad almeno Euro 150.000,00, che una parte di tale capitale assicurato venga liquidato sotto forma di **riscatti parziali programmati**.

Il capitale assicurato residuo, una volta detratto l'importo totale oggetto del riscatto programmato, dovrà essere sempre pari ad almeno Euro 20.000,00.

Nella richiesta il Contraente deve quindi indicare:

- l'importo nella sua totalità che desidera riscattare;
- per quanti anni vuole programmare (e di conseguenza suddividere) la liquidazione di tale importo;
- con che periodicità dovranno avvenire le liquidazioni da parte della Compagnia.

I singoli riscatti parziali programmati verranno liquidati con la frequenza indicata dal Contraente nella richiesta e l'importo netto di ciascuno non potrà essere inferiore a Euro 2.000,00.

Il Contraente, successivamente all'esercizio dell'opzione, potrà in ogni caso, in qualunque momento, esercitare il diritto di riscatto totale.

Art. 5 - Versamento del premio alla sottoscrizione

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta). L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a **Euro 100.000,00** né superiore a **Euro 1.000.000,00**. Il premio unico di sottoscrizione viene versato alla Società tramite addebito sul conto corrente bancario, come indicato nell'Atto di Adesione (Proposta).

Art. 6 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta). L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del contratto. Il giorno di decorrenza è pari al giorno di valuta riconosciuto alla Società. Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta) e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione dell'Atto di Adesione e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

Art. 7 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, l'originale di Polizza e le eventuali Appendici. Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna del documento di Polizza e delle eventuali Appendici, il premio versato.

Art. 8 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento (**tranne nel caso di riscatto parziale per la Versione ad Accumulo**), e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto; ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)** su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare. Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in **originale o in copia conforme all'originale**:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, da cui dovrà risultare se l'Assicurato ha lasciato testamento o meno:
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
 - in assenza di testamento: indicare gli eredi legittimi lasciati dal de-cuius
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

Qualora il decesso sia avvenuto per cause accidentali, è necessario allegare anche il verbale dell'autorità giudiziaria con la perizia dell'infortunio accaduto all'Assicurato e copia degli eventuali articoli di giornale che hanno riportato in cronaca la notizia dell'infortunio accaduto all'Assicurato.

2) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

3) *Riscatto*

In caso di richiesta di riscatto:

a) in un'unica soluzione:

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente;

b) sotto forma di rendita:

- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare al Contraente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dal Contraente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

4) *Riscatto parziale (solo nella Versione ad Accumulo)*

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

NOTA BENE

a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza;

b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio;

c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Verificatosi il sinistro, o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 9 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato, e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 10 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di Polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 13 - Clausola di rivalutazione e Regolamento

Clausola di rivalutazione

Stella Polare fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Rendimento attribuito

Il rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, come riportato al Punto 3 del relativo Regolamento.

Il rendimento certificato viene diminuito di:

- qualora al momento della sottoscrizione non sia stata indicata l'assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S.

- 1,50 punti percentuali nel primo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,30 punti percentuali nel secondo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,10 punti percentuali nel terzo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,00 punti percentuali dal quarto anno successivo alla decorrenza del contratto in poi;

- qualora al momento della sottoscrizione sia stata indicata l'assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S.

- 1,70 punti percentuali nel primo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,50 punti percentuali nel secondo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,30 punti percentuali nel terzo anno successivo alla decorrenza del contratto;
- 1,20 punti percentuali dal quarto anno successivo alla decorrenza del contratto in poi.

In caso di estinzione dell'assicurazione complementare (si veda quanto indicato all'Articolo 15 delle presenti Condizioni di polizza), successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi, il rendimento certificato verrà diminuito in base alla stessa regola prevista qualora al momento della sottoscrizione non sia stata indicata l'assicurazione complementare A.C.M.A.-I.S.

Tali percentuali si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore al 0,00%.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione calcolata in base al rendimento attribuito.

Nel caso il Contraente abbia scelto, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta) la **Versione ad Accumulo**, la rivalutazione si determina migliorando il capitale assicurato maturato all'anniversario della data di decorrenza precedente, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, di un importo che si ottiene moltiplicando il capitale stesso per il relativo rendimento attribuito definito al Punto A).

Nel caso il Contraente abbia scelto, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta) la **Versione Cedola**, la rivalutazione erogata annualmente sotto forma di riscatto parziale, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato iniziale per il rendimento attribuito definito al Punto A).

Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.

La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente Punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato

all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al Punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 15 - Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale (A.C.M.A.) con raddoppio del capitale A.C.M.A. per il caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.- I.S)

La prestazione principale in caso di decesso dell'Assicurato, di cui all'Art. 1 delle presenti Condizioni di Polizza, può essere integrata, su richiesta del Contraente al momento della sottoscrizione dell'Atto di adesione e a condizione che la predetta prestazione principale sia di importo non superiore a 250.000,00 euro, dalla assicurazione complementare per il caso di morte accidentale (A.C.M.A.) con raddoppio del capitale A.C.M.A. in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S).

L'assicurazione complementare è operante solo se espressamente indicata nel documento di Polizza.

A tale assicurazione complementare si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente articolo.

A) Prestazioni

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne indipendenti dalla sua volontà, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni Particolari che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato dalla tariffa dell'assicurazione principale, una ulteriore prestazione complementare il cui ammontare iniziale è indicato nel documento di Polizza, con la dicitura "Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A.". Al momento del decesso tale prestazione complementare, a seconda della versione prescelta dal Contraente alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione (Proposta), è pari a:

- un importo pari al capitale assicurato iniziale indicato nel Documento di Polizza come su specificato, rivalutato con i criteri e le modalità previste dall'Art. 13 delle Condizioni di Polizza (**Versione ad Accumulo**);
- un importo pari al capitale assicurato iniziale indicato nel Documento di Polizza come su specificato, rivalutato pro-rata temporis (vedi Art. 13 delle Condizioni di Polizza) per la frazione d'anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso alla data di decesso stessa (**Versione Cedola**).

Tale prestazione complementare viene raddoppiata nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S.). Il capitale A.C.M.A. non potrà mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 250.000,00. Di conseguenza, il capitale A.C.M.A.-I.S. non potrà mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 500.000,00.

Nella "Versione ad Accumulo", per la determinazione della prestazione complementare si tiene conto degli eventuali riscatti parziali liquidati dalla Società sino a quel momento.

La presente assicurazione complementare viene prestata tramite applicazione di un costo, sotto forma di **ulteriori 0,20 punti percentuali**, da prelevare sul rendimento annuo della Gestione Speciale come previsto dal Punto 8.2 della Nota Informativa.

La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

B) Condizioni particolari

1) Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che la morte deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui alla lettera A) resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

2) Esclusioni dalla garanzia

È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni derivanti da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) conseguenza diretta o indiretta di una guerra o di qualsiasi conflitto armato, insurrezioni, tumulto, disordine o sommossa, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- f) uso di mezzi di locomozione subacquee ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su voli operati da compagnie aeree di linea regolare;
- g) suicidio o autolesione mentre mentalmente sano o insano, esposizione volontaria al pericolo mentre mentalmente sano o insano, salvo atti commessi per dovere di umanità e solidarietà;
- h) infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- i) partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- j) pratica di attività sportive professionistiche;
- k) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- l) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti,

venefiche, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sotto-suolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere; guardia giurata;

m) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;

n) carbonchio, malaria, avvelenamenti, infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

3) Età dell'Assicurato alla sottoscrizione

La presente assicurazione complementare non verrà mai inserita qualora, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione, l'età dell'Assicurato sia superiore a 69 anni e 6 mesi.

4) Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue a partire dalla prima ricorrenza annua di contratto successiva al raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

Glossario

A

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

ATTO DI ADESIONE (PROPOSTA)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

B

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario designato.

CARICAMENTI

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE (Gestione Separata)

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente sottoscrive l'Atto di Adesione (Proposta).

CONDIZIONI CONTRATTUALI (O DI POLIZZA)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

D

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di riferimento indicato nel documento di polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DOCUMENTO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

E **ESTRATTO CONTO ANNUALE**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

F **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione,;
- Glossario;
- Atto di Adesione (Proposta).

G **GESTIONE SPECIALE (Gestione Separata)**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto la polizza.

I **IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ**

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

IPOTESI DI RENDIMENTO

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

N **NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

O

OPZIONE

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

OPZIONE RENDITA CERTA E POI VITALIZIA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, anche in caso di morte dell'Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo sarà in vita.

OPZIONE RENDITA REVERSIBILE

In caso di vita dell'Assicurato, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite.

OPZIONE RENDITA VITALIZIA

In caso di vita dell'Assicurato, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita.

P

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

PREMIO VERSATO

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

R

RECESSO

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Speciale.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Rendimento finanziario della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

S**SCHEDA SINTETICA**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della Gestione Separata a cui è collegate le prestazioni.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Speciale.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

V**VOLATILITÀ**

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Documento aggiornato ad aprile 2010

La Venezia è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto (TV), via Ferretto 1 - Tel. 041 5939611 - Fax 041 5939795



Capitale sociale € 145.200.000,00 interamente versato - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321
Partita Iva 06515871009 - C.P. 20/B - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.T. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - e-mail lavenezia@lavenezia.it - sito internet www.lavenezia.it